

COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA
DISCIPLINA DETTATA DALLA L.R. n. 12/05 IN
MATERIA DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI
CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A
SERVIZI RELIGIOSI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2009

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE REGIONALE
N.12 DELL'11.03.2005 IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI
ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

Art.1
Concessione del contributo

1. Il Comune di Bussero provvede, ai sensi della L.R. 12/05, alla concessione di contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi, a enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali.

2. I contributi e le provvidenze disciplinati dal presente regolamento hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti da altre leggi dello stato e della regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2
Individuazione degli immobili ammessi al contributo

1. Per le finalità del presente regolamento sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato ;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili ad attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

Art. 3
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o autorità religiosa competente, dovranno:

- pervenire al protocollo generale del comune entro il 30 giugno di ciascun anno solare;
- riferirsi a interventi da effettuare;
- essere corredate da un programma di massima, anche pluriennale degli interventi da eseguire con relativa previsione di spesa, dando priorità alle opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio architettonico esistente.

2. Il settore competente, esaminerà le domande pervenute, invitando, ove necessario, l'interessato a produrre la documentazione mancante.

Art. 4
Modalità di finanziamento

1. Nel bilancio di ogni anno, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/05, viene accantonata in apposito fondo risultante nel bilancio di previsione, una somma pari all'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 2, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.
2. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota pari all'8 per cento:
 - a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
 - b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
3. In analogia a quanto previsto per la quota relativa alle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, anche ai fini della determinazione della quota relativa alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente.
4. E' possibile derogare al limite dell'8 per cento di cui ai commi 1 e 2, previa adozione di variazione di bilancio che allochi le maggiori risorse, in presenza di richieste di finanziamento di interventi di particolare rilevanza per la comunità locale. In tale caso i rapporti tra il richiedente ed il Comune sono regolati da apposita convenzione.

¹ Art.73 L.R. 12/2005

1. In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

Art.5

Fasi dei procedimenti e calcolo del fondo

1. Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria si tiene conto della data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
2. Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria si tiene conto della data in cui è stata perfezionata la cessione.
3. Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria si tiene conto del criterio di cassa con riferimento alla spesa.

Art. 6

Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria indicata al precedente art. 4, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti di restauro e risanamento conservativo del patrimonio architettonico esistente ovvero per le opere di maggiore impatto sociale sulle fasce più giovani della popolazione.

L'attribuzione dei contributi è, pertanto, stabilita tenendo conto delle seguenti priorità:

- validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica, architettonica;
- validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico e architettonico;
- entità delle attrezzature e impatto sociale;
- consistenza e incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose secondo quanto dettato al successivo art. 9.

2. Qualora pervengano domande relative o solo a ristrutturazioni o solo a nuove costruzioni, il contributo verrà erogato per le categorie degli interventi presentati.

3. Le risorse economiche del fondo non utilizzate per la mancanza di domande o semplicemente non assegnate sono utilizzate dall'amministrazione comunale.

Art. 7

Esame delle domande

1. Le domande dovranno essere esaminate dal servizio a cui compete la gestione del procedimento disciplinato dal presente regolamento.

2. Il servizio competente dovrà:

- esaminare la domanda in relazione ai contenuti del presente regolamento e a quanto disciplinato dalle norme regionali di riferimento;
- esaminare la congruità della somma esposta nei preventivi nonché verificare se vi siano opere da ritenere, per la loro natura, non ammissibili al contributo;
- determinare la ripartizione dei singoli contributi sulla base del presente regolamento formulando specifica proposta a cura del responsabile del procedimento;
- procedere con l'assegnazione del contributo mediante atto di determinazione del responsabile di settore.

3. Nel caso di domande concorrenti come disciplinato al successivo articolo 9 nonché per l'assegnazione di percentuali maggiori del contributo nell'ipotesi indicata al comma 3 del precedente articolo 6, si dovrà esprimere la Giunta comunale.

Art. 8 **Erogazione dei contributi**

1. Il contributo dovrà essere erogato entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione immediatamente successivo a quello dell'esercizio in corso.

2. I soggetti beneficiari dovranno utilizzare il contributo entro 3 (tre) anni dalla data di assegnazione con l'obbligo entro tale termine di ultimare i lavori oggetto del programma. Gli interessati dovranno comunicare formalmente al Comune l'ultimazione dei lavori allegando alla stessa la documentazione della spesa quale copia delle fatture quietenziate nonché dichiarazione sottoscritta con la quale si attesta la conformità di quanto eseguito con il programma a suo tempo presentato ai fini dell'assegnazione del contributo. In caso di minore spesa rispetto al programma ciò comporterà la rideterminazione del contributo assegnato in quota percentuale.

3. Ai fine della esecuzione dei lavori sono fatte salve le normali procedure di autorizzazione in campo edilizio ed urbanistico disciplinate dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 9

Domande concorrenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.70², commi 1 e 2, della legge regionale n.12 dell'11.03.2005, in caso di domande concorrenti la consistenza e l'incidenza sociale nel Comune delle confessioni religiose che hanno avanzato richiesta, prevista dal comma 3 dell'art.73 della L.R. 12/2005, è stabilita dalla giunta comunale tenendo conto dei seguenti criteri:

A)

a ciascuna Confessione Religiosa richiedente verrà attribuita una percentuale del fondo di cui di cui all'rt. 73 della L.R. 12 del 2005 pari alla percentuale media triennale delle cerimonie funebri celebrate di cittadini residenti nel comune di Bussero da almeno 1 anno appartenenti a ciascuna Confessione religiosa, calcolata sul totale delle cerimonie funebri religiose di cittadini residenti deceduti nello stesso periodo;

B)

in mancanza di cerimonie funebri a ciascuna delle Confessioni Religiose richiedenti verrà assegnato almeno l' 1% del fondo di cui all'rt. 73 della L.R. 12 del 2005 con un minimo di € 500,00.=;

Art.10

Decadenza

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art.73, comma 3, ultimo periodo, della L.R. 11.03.2005, n.12 comporta la decadenza dell'assegnazione del contributo. In tal caso l'assegnatario è tenuto a rimborsare la somma erogata e non utilizzata maggiorata degli interessi nella misura legale calcolati per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione del contributo stesso.

Art.11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

² Art.70 L.R.12/2005

1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.

³ Art. 73 L.R. 12/2005

3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all'articolo 71, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 70 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 26.02.2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n.8 del 26.02.2009 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 6/03/2009 al giorno 21/03/2009 ed è divenuta esecutiva il 17/03/2009 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 25/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Il presente regolamento, E' ENTRATO IN VIGORE dal giorno 22/03/2009. Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 55.

Bussero, lì 25/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia